

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2222 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2023

che proroga il periodo transitorio stabilito per gli indici di riferimento di paesi terzi all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce le norme sull'utilizzo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione, degli indici di riferimento di paesi terzi forniti dagli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi («regime applicabile ai paesi terzi»). Detto regolamento limita la capacità delle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione di utilizzare indici di riferimento di paesi terzi.
- (2) Conformemente all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011, l'utilizzo nell'Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento di un paese terzo è autorizzato solo per gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e le misurazioni dei risultati di un fondo di investimento che sono già riferiti a tale indice di riferimento o che aggiungono un rimando a tale indice di riferimento da prima del 31 dicembre 2023, a meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 30, paragrafi 2 o 3, del predetto regolamento, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 32 dello stesso regolamento o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell'articolo 33 del suddetto regolamento.
- (3) Onde valutare la situazione ed elaborare la relazione di cui all'articolo 54, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, la Commissione ha chiesto riscontro in una consultazione mirata tenuta tra il 20 maggio e il 12 agosto 2022 sull'utilizzo del regime applicabile ai paesi terzi di cui al richiamato regolamento dopo la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 5, del medesimo regolamento. I rispondenti hanno sottolineato la necessità di prorogare tale periodo, poiché in caso contrario le entità sottoposte a vigilanza nell'Unione non potrebbero più utilizzare la maggioranza degli indici di riferimento forniti da amministratori di paesi terzi per strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni dei risultati di un fondo di investimento che non sono ancora riferiti a tali indici.
- (4) Il 14 luglio 2023 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo continuativo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza, di indici di riferimento di paesi terzi, nonché sulle potenziali carenze del quadro attuale.
- (5) Sulla base di tale relazione, la Commissione conclude che la maggioranza degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi non ha preso le misure necessarie per prepararsi alla fine del periodo transitorio prevista il 31 dicembre 2023, come stabilito all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011, né per garantire l'utilizzo continuativo dei loro indici di riferimento nell'Unione oltre tale data. Tale impreparazione solleva preoccupazioni per le entità sottoposte a vigilanza nell'Unione che dipendono da determinati indici di riferimento di paesi terzi. L'eventualità che queste entità cessino improvvisamente di avere accesso a tali indici potrebbe anche costituire una qualche minaccia per la stabilità finanziaria. Inoltre l'entrata in applicazione del capitolo dedicato ai paesi terzi priverebbe i partecipanti al mercato dell'Unione dell'accesso alla maggioranza degli indici di riferimento mondiali, rappresentando per alcuni una situazione di notevole svantaggio a livello di concorrenza globale.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

